Circa la novella legislativa introdotta all’art. 5 TUSP con la L. 118/2022:

a) il comma 3 dell’art. 5, nel testo previgente, prevedeva l’invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi;

b) la novella legislativa ha introdotto oneri di motivazione più pregnanti in capo alle amministrazioni procedenti (c. 1, art. 5, TUSP), rimettendo contestualmente una specifica attività di controllo in capo alla Corte dei conti la quale, ai sensi del novellato c. 3, è chiamata a deliberare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di costituzione della società e/o acquisto di quote, sulla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora la Corte non si pronunci entro detto termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società/all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. La norma richiamata è entrata in vigore il 27 agosto 2022, ovvero quando la delibera comunale era già stata adottata, secondo il regime in precedenza vigente, con trasmissione alla Sezione a meri fini conoscitivi, ancorché detta trasmissione abbia avuto luogo solo il 13 settembre 2022 (a novella vigente). La Sezione ritiene, peraltro, che il nuovo regime riguardante l’onere di motivazione per le Amministrazioni e la correlata attività di controllo rimessa alla Corte dei conti non trovi applicazione nel caso di specie. Milita a favore di tale conclusione, in primo luogo, il principio dell’irretroattività delle norme fissato nell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Tale principio rappresenta una regola essenziale del sistema a cui, salvo un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini ... (Corte Costituzionale sentenza 155/1990) e, in quanto tale, esso trova applicazione, in linea generale, anche per le norme di diritto pubblico, di talchè la norma sopravvenuta, a meno di un’espressa previsione legislativa, non s’impone che per il futuro. Per ciò che attiene più precipuamente al procedimento amministrativo, è desumibile dalla giurisprudenza formatasi in materia il principio tempus regit actum (o actionem) che, in analogia e in applicazione del canone d’irretroattività della legge, vuole che, qualora detto procedimento si sia perfezionato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continui a trovare applicazione la disciplina previgente. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo ritenere l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, ma rimane fermo il principio che la disciplina applicabile sia quella vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici. Per ciò che concerne, poi, l’attività di controllo rimessa alla Corte in assenza, come nel caso di specie, di una disciplina transitoria, con specifico riferimento all’introduzione di nuove modalità di controllo, va esclusa l’immediata operatività della norma innovatrice.

C.conti-Veneto, delibera 5 ottobre 2022, n. 140

Il cambio di governance della società (modifica patti parasociali), senza modifica alcuna di quote, non è oggetto della novella legislativa introdotta all’art. 5 TUSP con la L. 118/2022.

C.conti-Veneto, delibera 5 ottobre 2022, n. 141